

## COMUNICATO STAMPA

### **Ritenute sui pagamenti eseguiti con pignoramento presso terzi, in un provvedimento il Fisco detta il passo degli adempimenti**

Certificare, comunicare, dichiarare. Tre parole d'ordine dettate dal Fisco nel provvedimento di oggi, che spiega passo dopo passo come effettuare le ritenute Irpef del 20% in caso di pagamento eseguito con pignoramento presso terzi in veste di sostituti d'imposta. Una vera e propria guida dedicata agli adempimenti dei terzi erogatori delle somme e dei creditori pignoratizi, in attuazione del disposto dell'ultimo decreto anticrisi (dl 78/2009). Il provvedimento, in linea con la norma che affida al terzo l'effettuazione della ritenuta d'acconto del 20%, assegna al creditore pignoratizio la tassazione definitiva delle somme, anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

**Terzo erogatore, cosa fare *step by step*** - Il terzo che eroga le somme deve rilasciare al creditore pignoratizio l'apposita certificazione e comunicare al debitore il pagamento eseguito e l'ammontare delle ritenute operate. Inoltre, deve indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati sui pagamenti effettuati.

**Creditore, tutto in dichiarazione** - Il creditore pignoratizio deve indicare i redditi percepiti e le ritenute subite nella dichiarazione dei redditi, anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

**Niente conguaglio per il debitore** - Il debitore, se è tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta, deve indicarvi i dati relativi al creditore e alla natura delle somme oggetto di debito. In ogni caso, non deve effettuare le operazioni di conguaglio.

Il testo del provvedimento è disponibile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). Su FiscoOggi.it sarà inoltre pubblicato un articolo sul tema. Le linee guida fissate dal provvedimento pubblicato oggi entrano in vigore da domani.

**Roma, 4 marzo 2010**